

DISCIPLINARE DI GARA

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2023-2025 CIG 97473317FF

Art 1 – Amministrazione aggiudicatrice

Comune di Parona

Indirizzo: Piazza Signorelli 1 27020 Parona PV

Telefono: 0384253015 Fax: 0384 253829

Profilo di committente : <http://www.comune.parona.pv.it>

PEC parona.comune.pv@pec.it email tecnico@comune.parona.pv.it

Art. 2 – Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettere b), c), del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate a una procedura concorsuale.

Art. 3 – Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4 – Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass (FVOE) istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei suddetti requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Si richiede che i concorrenti posseggano i seguenti requisiti di idoneità professionale:

- Iscrizione nel registro tenuto dalla CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- Ai fini della dimostrazione del presente requisito andrà compilato il modello DGUE nella Parte IV: Criteri di selezione - A: IDONEITÀ (art. 83, comma 1, lett. a) del Codice).

- Per la comprova (ovvero in caso di aggiudicazione) del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti.
- Iscrizione A.N.G.A. categoria 1 classe minima D4 o in assenza di tale requisito attestazione che le attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti vegetali saranno subappaltate a impresa in possesso di iscrizione A.N.G.A. categoria 1 classe minima D4.
 - Ai fini della dimostrazione del presente requisito andrà compilato il modello DGUE nella Parte IV: Criteri di selezione - A: IDONEITA' (art. 83, comma 1, lett. a) del Codice). In caso di subappalto compilare la parte II lettera D)
 - Per la comprova (ovvero in caso di aggiudicazione) del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti.

Art. 5 - Avalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 87 del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria sia l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

A eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo precedente, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 6 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Le dichiarazioni e l'offerta tecnica ed economica, **pena la non ammissibilità alla gara**, devono essere caricate su portale SinTel Aria di Regione Lombardia. La documentazione deve essere provvista di firma

digitale.

Nella sezione "Busta amministrativa" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1) **domanda di partecipazione alla gara, redatta secondo il modello allegato al presente disciplinare (allegati "A")**, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda deve inoltre contenere dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo lo schema allegato al presente invito, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara:
 - di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - i recapiti ai quali fare riferimento per tutte le comunicazioni inerenti la procedura d'appalto;
 - l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, eventuali dati di iscrizione all'albo delle cooperative sociali, ecc.
 - attestazione SOA o in alternativa dichiarazione sul fatturato specifico, nel settore della manutenzione del verde, riferito al biennio antecedente la data dell'invito (anni 2020-2022) minimo € 100.000,00 per ogni anno. Il possesso di tale requisito viene richiesto in ragione dell'ammontare dell'appalto, al fine di garantire la partecipazione di operatori economici in grado di assicurare il sufficiente grado di serietà e capacità professionale
 - la presa visione degli elaborati facenti parte del progetto di servizio, in particolare del capitolato e di accettarne integralmente le condizioni
 - ogni altra informazione descritta nell'allegato "A"
- 2) **DGUE**, compilato nelle parti contrassegnate con il simbolo ☒
- 3) **Dichiarazioni** di assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 da parte di tutti i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 80 comma 3 del Codice
- 4) **Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara (cioè pari a € 3.166,67)**, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. N. 50/2016, costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.
 - La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.
 - La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del

codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.

198, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

5) **PASSOE" (FVOE)** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC).

6) **Attestazione del pagamento** del contributo di Euro 18,00, dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi della legge 23.12.05 n. 266. Il pagamento della contribuzione potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

A) **online**, seguendo le istruzioni descritte nel "Servizio riscossione", disponibile sulla homepage del sito web dell'ANAC, all'indirizzo www.anticorruzione.it. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante dovrà allegare copia stampata della ricevuta di pagamento.

B) **mediante versamento in contanti** presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato.

Nella sezione "Busta tecnica" deve essere inserito l'allegato B opportunamente compilato e sottoscritto con firma digitale, oltre alla ulteriore documentazione, così come di seguito descritta.

L'offerta tecnica deve essere sviluppata mediante la redazione di relazione sviluppata nei seguenti paragrafi:

- Sistemi di gestione ambientale. Il concorrente dovrà dichiarare il possesso di certificazione di implementazione del sistema di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001 o registrazione EMAS in base al regolamento comunitario n. 1221/2009). In caso di possesso di certificazioni, le stesse vanno caricate a sistema
- Incidenza dei trasporti. Il concorrente dovrà dichiarare e relazionare in merito alla propria organizzazione del personale ed alla incidenza dei trasporti, con riguardo all'impegno alla riduzione dei consumi e quindi delle emissioni che possono recare impatto negativo sull'ambiente. In tal senso, il concorrente dovrà dichiarare ed elencare i mezzi e le attrezzature che intende utilizzare nell'esecuzione dell'appalto, indicando marca, modello e versione dei veicoli che verranno utilizzati. Saranno premiati i concorrenti che intendono utilizzare un parco macchine ed attrezzature a basse emissioni, quali veicoli ibridi, elettrici, non alimentati (o non alimentati esclusivamente) a benzina o a gasolio, o almeno Euro 6
- Valorizzazione e gestione del materiale residuale. Il concorrente dovrà dichiarare la destinazione finale del materiale residuale. Sarà attribuito un punteggio tecnico premiante nel caso in cui l'offerente si impegni a valorizzare il materiale residuale generato dalle attività di manutenzione delle aree verdi (ramaglie, erba, potature, foglie secche) mediante sua consegna a sistemi di compostaggio di prossimità quale materiale strutturante. A tal fine il concorrente dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in cui sia specificato il sistema di compostaggio prescelto con l'indicazione della sede dell'area di accumulo del materiale e la dichiarazione di disponibilità di detto soggetto a farsi carico delle attività di compostaggio del materiale.
- Varianti migliorative. Il concorrente dovrà descrivere gli eventuali ulteriori interventi che si

intende offrire senza oneri a carico dell'Amministrazione.

Nella sezione "Busta economica" l'operatore economico dovrà inserire la propria offerta su allegato "C", in bollo, sottoscritto con firma digitale, mediante ribasso unico percentuale sul prezzo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e smi. Il concorrente deve altresì indicare il costo aziendale concernente l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché il costo della manodopera.

Art. 7 – Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le disposizioni di cui all'art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, tenendo conto dei seguenti elementi:

OFFERTA TECNICA: Massimo 70 PUNTI totali, così suddivisi:

- A. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE: fino ad un massimo di PUNTI 20
- B. INCIDENZA DEI TRASPORTI: fino ad un massimo di PUNTI 20
- C. VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL MATERIALE RESIDUALE: fino ad un massimo di PUNTI 20
- D. VARIANTI MIGLIORATIVE: fino ad un massimo di PUNTI 10

OFFERTA ECONOMICA: Massimo 30 PUNTI

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

A) SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Possesso di certificazione ISO 14001: 10 punti

Possesso di registrazione EMAS: 10 punti

B) INCIDENZA DEI TRASPORTI

Dotazione automezzi a basso impatto ambientale superiore al 50% del parco mezzi dedicato alla commessa: 20 punti;

Dotazione automezzi a basso impatto ambientale tra il 30% e il 50% (compresi) del parco mezzi dedicato alla commessa: 10 punti;

Dotazione automezzi a basso impatto ambientale inferiore al 30% del parco mezzi dedicato alla commessa: 5 punti.

C) VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL MATERIALE RESIDUALE

L'attribuzione del punteggio verrà assegnato o meno in relazione alla presenza di dichiarazione di impegno al riutilizzo del materiale residuale: punti 20

D) VARIANTI MIGLIORATIVE

Il punteggio verrà attribuito sulla base di insindacabile valutazione da parte della commissione. Criteri motivazionali: la commissione di gara attribuirà il punteggio valutando la tipologia delle azioni di intervento offerto, la programmazione degli interventi nell'arco della durata dell'appalto, il piano di manutenzione ed ogni altro aspetto ritenuto interessante e idoneo a garantire un risultato soddisfacente.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

All'elemento qualitativo D) cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente sulla

base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario (vedasi Linee Guida ANAC n. 2/2016, par. V).

Il valore del suddetto coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione è il seguente:

- Ottimo = 1
- Buono = 0,8
- Discreto = 0,6
- Sufficiente = 0,4
- Insufficiente = 0

Qualora i Commissari lo ritenessero necessario od opportuno, potranno assegnare anche giudizi e coefficienti intermedi (ad es.: buono/ottimo, coefficiente 0,9)

I coefficienti variabili da 0 a 1 da attribuire a ciascuna offerta sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, utilizzando la suddetta scala di valutazione.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare (lettera A, B, C) il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto, secondo quanto sopra già indicato.

Ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara: verrà attribuito il punteggio utilizzando la seguente formula (non lineare):

$$PE_i = PEmax (Ri / Rbest)^\alpha$$

dove:

- ***PE_i*** = punteggio economico attribuito all'offerta del concorrente i-esimo
- ***PE_{max}*** = punteggio economico massimo assegnabile
- ***R_i*** = Valore (ribasso) offerto dal concorrente i-esimo
- ***R_{best}*** = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente
- ***α*** = coefficiente > 0 *α* = 0,1

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio risultante dalla sommatoria dei punteggi (tecnici ed economici) di cui sopra.

Nel caso di parità di punteggio tra offerte si procederà a richiedere ulteriore offerta migliorativa ai concorrenti.

Art. 8 – Termine di ricezione delle offerte, caratteristiche e contenuto

I concorrenti dovranno inserire sul portale di SinTel Aria di Regione Lombardia la documentazione e le dichiarazioni elencate ai precedenti articoli entro e non oltre il **05.05.2023 ore 12:00**

Nelle apposite buste (Busta Amministrativa, Busta Tecnica, Busta economica), il Concorrente dovrà allegare la documentazione richiesta, consistente in un unico file formato “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati. Qualora necessario, più files potranno essere inseriti in un'unica cartella, contenente i files firmati digitalmente (i files dei documenti da firmare digitalmente devono essere in pdf).

In caso di associazioni temporanee tra imprese, gli allegati dovranno recare la firma digitale di tutti i componenti; dovrà inoltre essere caricato a sistema il mandato irrevocabile ad un operatore che svolga le funzioni di mandatario, ai sensi dell'art. 48 comma 12 e 13 del D. Lgs. 50/2016.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass (FVOE), reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, aggiornata con Deliberazione n. 157 del 17.2.2016. **Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass(FVOE) accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASOE", da produrre in sede di partecipazione alla gara.**

Art. 9 – Svolgimento operazioni di gara: apertura e verifica della Busta Amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 08.05.2023, alle ore 16,30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Parona. Alla seduta potranno partecipare i legali rappresentanti o delegati dei concorrenti.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica:

- ad aprire la busta digitale A contenente la documentazione amministrativa di ciascun concorrente;
- a visualizzare e dare e prendere atto dell'elenco della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente, il seggio di gara, in seduta istruttoria riservata, procederà:

- ad esaminare il contenuto della singola documentazione amministrativa presentata dai concorrenti di cui al rispettivo elenco visionato in seduta pubblica;
- ad attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo --- del presente disciplinare;
- a redigere verbale delle attività istruttorie come sopra svolte;
- a verificare eventualmente quanto trasmesso dai concorrenti in sede di soccorso istruttorio, entro il termine perentorio fissato, redigendo apposito verbale dei relativi esiti;
- a procedere alle eventuali esclusioni ed alle ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Art. 10 – Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

Art. 11 – Apertura delle Buste Tecniche ed Economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, e dato avviso ai concorrenti delle eventuali esclusioni e delle ammissioni di cui all'art. 76 comma 2 bis del codice, il RUP procederà a convocare la commissione giudicatrice in seduta pubblica, che verrà comunicata ai concorrenti tramite la sezione "Comunicazioni" di Aria SinTel.

La commissione giudicatrice, assistita dal seggio di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente

disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione, assistita dal seggio di gara, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione, assistita dal seggio di gara, procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e, quindi, alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata; conseguentemente procederà all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, assistita dal seggio di gara, redige la graduatoria e procede a dare comunicazione al RUP, che assumerà i provvedimenti conseguenti.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà come di seguito descritto.

Art. 12 – Verifica di anomalia delle offerte

Qualora il numero delle offerte ammesse in graduatoria sia pari o superiore a tre, la Commissione giudicatrice, assistita dal seggio di gara, in relazione al punteggio tecnico ed economico conseguito:

- procede a verificare, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice, se l'offerta prima graduata e le ulteriori in posizione utile in graduatoria risultino potenzialmente anomale in quanto abbiano conseguito un punteggio tecnico pari a 4/5 di quello massimo previsto e un punteggio economico pari a 4/5 di quello massimo previsto
- chiude la seduta pubblica evidenziando a verbale e/o dando comunicazione al RUP delle offerte che risultino potenzialmente anomale ai sensi dell'art.97, comma 3 del Codice.

Il RUP, nel caso in cui l'offerta prima graduata risulti potenzialmente anomala, attiverà il subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, eventualmente valutando se estendere o meno tale verifica ai successivi operatori economici in posizione utile in graduatoria risultati potenzialmente anomali.

Anche nel caso in cui l'offerta prima graduata non risulti potenzialmente anomala ai sensi dell'art.97, comma 3, del Codice ovvero nel caso in cui in graduatoria siano presenti meno di tre offerte, la stazione appaltante, a mezzo RUP, potrà attivare il subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art.97, comma 6, del Codice.

Nei casi sopra descritti si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Art. 13 – Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, a eccezione delle false dichiarazioni;
- c) la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.
- f) la mancata produzione del Passoe nella busta amministrativa è sanabile mediante soccorso istruttorio, concedendo un termine per la sua produzione.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Si specifica che l'Amministrazione procederà all'esclusione del concorrente nel caso in cui:

- vengano riscontrate una o più cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016;
- si ravvisino rapporti di controllo con altri concorrenti, determinati secondo i criteri di cui all'art. 2359 c.c., o una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le rispettive offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- manchi il rispetto del termine perentorio previsto quale termine ultimo per la presentazione

dell'offerta;

- in ogni altro caso in cui sia prevista l'esclusione ai sensi del presente disciplinare o della lettera d'invito.

I casi di esclusione dalla gara sono quelli tassativi previsti nel presente articolo ed eventualmente in altri punti, sia pur qui non citati, espressamente indicati dal disciplinare di gara. Conseguentemente per ogni altra carenza e/o dubbio si provvederà all'ammissione con riserva, ovvero all'integrazione dell'elemento carente.

Saranno altresì escluse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte relative ad altre procedure.

Art. 14 – Obblighi dell'aggiudicatario

A seguito dell'aggiudicazione provvisoria l'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito dall'apposita comunicazione:

- Costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo di affidamento, mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa. La fideiussione dovrà contenere esplicito impegno dell'Istituto bancario o assicurativo a versare la somma garantita alla Tesoreria Comunale entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Amministrazione. La fideiussione dovrà essere prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., rimanendo in tal modo l'Istituto obbligato in solido con il concessionario fino al termine della gestione, nonché con esplicita rinuncia di avvalersi della condizione contenuta nell'art. 1957 c.c.

- costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna del servizio anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi, con valore minimo di € 1.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei servizi e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato

- Produrre ogni altro documento richiesto dall'Amministrazione comunale.

Art. 15 – Stipula del contratto

La stipula del contratto avverrà in forma pubblica ai sensi dell'art. 32 primo periodo del D. lgs. 50/2016; i costi di registrazione e stipula saranno a completo carico dell'aggiudicatario.

La consegna del servizio potrà essere effettuata anche in pendenza di contratto.

Art. 16 – Informativa sulla riservatezza dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, si precisa che il trattamento dei dati personali inerente la presente gara sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. In particolare si porta a conoscenza che: i dati personali dichiarati dagli interessati nell'offerta saranno trattati per consentire lo svolgimento della procedura di gara. I dati stessi verranno conservati negli archivi dell'Amministrazione secondo le vigenti disposizioni in materia; il conferimento dei dati è obbligatorio; in caso di rifiuto il concorrente non potrà essere ammesso alla gara; i dati saranno trattati esclusivamente da personale dipendente e a organi interni all'Amministrazione, per quanto concerne la procedura di gara. Verranno inoltre comunicati alle pubbliche amministrazioni competenti per gli adempimenti obbligatori per legge, scaturenti dalla gara; il concorrente ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di

Parona.

Art. 17 – Controlli su dichiarazioni sostitutive

Si avverte che le dichiarazioni sostitutive rese dall'aggiudicatario provvisorio a norma del D.P.R. 445/2000, potranno essere assoggettate a controllo.

A norma dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune si riserva di procedere a controlli sia a campione sia nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese da qualsiasi concorrente.

Art. 18 – Pubblicità e richiesta dei documenti di gara

Le eventuali richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente tramite il portale SinTel , nella sezione "Comunicazioni" entro e non oltre 5 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Le risposte a tutti i quesiti saranno pubblicate nella sezione "Documentazione di gara"

Art. 19 – Ulteriori informazioni – Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del D. Lgs. n. 50/2016 e annessa Linea Guida n. 13 Anac, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

La predetta obbligazione è adempiuta previa valutazione, da parte dell'Appaltatore entrante, di compatibilità del personale da assumere con la propria organizzazione di impresa. La valutazione di compatibilità è condotta nel duplice senso che sia il numero di lavoratori sia la loro qualifica siano armonizzabili con la organizzazione d'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste dagli atti di gara.